CAMERA DEI DEPUTATI N. 997

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Norme sugli utili derivati dalle memorie dei responsabili di delitti

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ben noto come sia diventata prassi comune da parte di detenuti o ex-detenuti, persone quindi con condanne anche di primo grado, quella di scrivere memorie, rilasciare interviste sotto forma di memorie o ricavare *pamphlet* che illustrano le loro gesta delittuose. Assistiamo infatti, con sempre maggiore frequenza, all'uscita nelle librerie di pubblicazioni sul passato di ex-mafiosi, ex-brigatisti, ex-bancarottieri, ex-tangentisti che non di rado, per il tono e le espressioni usate, offendono le coscienze delle persone civili.

Nulla da eccepire che essi vengano scritti da giornalisti o cronisti che intendono contribuire alla ricostruzione della cronaca e quindi della storia. Ma, quando i redattori di tali opere sono gli stessi autori delle imprese criminose, è legittimo chiedersi se chi si è macchiato di un delitto debba poi trarne un utile pubblicando dettagliati resoconti delle sue gesta.

Attorno a tali produzioni, che molto spesso sfruttano il canale della curiosità popolare per episodi, in molti casi e per ragioni diverse, ancora inesplorati, girano fiumi di denaro e di interessi che non si ritiene giusto debbano premiare gli autori di gesta efferate.

Ecco perché è opportuno che il ricavato di tali produzioni – si presentino esse sotto forma di libri, riduzioni giornalistiche o televisive, tutte comunque comportanti lo sfruttamento dei diritti d'autore – debba venire destinato ai familiari delle vittime di quei crimini o alle associazioni che li rappresentano nel caso che l'evento delittuoso abbia coinvolto più soggetti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Chiunque sia stato condannato, anche con sentenza di primo grado, per qualunque delitto doloso non può trarre utile alcuno dalla commercializzazione di memorie inerenti i fatti per i quali ha subìto condanna.

2. Per memorie si intendono le forme della pubblicazione in libri, articoli giornalistici, riduzioni cinematografiche o televisive e qualsiasi altro tipo di sfruttamento economico o commerciale.

ART. 2.

1. Gli utili derivanti dallo sfruttamento delle memorie di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono devoluti alle vittime del reato e ai loro eredi, indipendentemente dal fatto che il condannato abbia provveduto al risarcimento del danno conseguente al reato stesso. Nel caso in cui, per qualunque motivo, le vittime o gli eredi delle stesse non ricevano le prestazioni patrimoniali di cui sopra, il diritto alle medesime è trasferito in capo ad eventuali enti rappresentativi degli interessi delle parti lese dal reato. In mancanza di tali enti subentra lo Stato.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai diritti d'autore, in deroga alla legislazione in materia.

Lire 500 = € 0,26

14PDL0006990